

Convenzione tra Comune di Trento e Comune di Pergine Valsugana per l'esercizio della funzione di comandante del corpo di polizia municipale Alta Valsugana

Premesse.

Considerata la contiguità dei territori e la condivisione di numerose problematiche comuni in ordine alla sicurezza urbana e alla viabilità, il comune di Pergine Valsugana e il comune di Trento, ai sensi dell'articolo 35, della LR 2/2018 e visto l'articolo 1 c. 2 e 6 c. 2 lett. B della L. 65/86, dell'art 11 c. 2 e 3 della L.P. n. 8/2005 hanno deciso di convenzionarsi per lo svolgimento delle mansioni di Comandante della Polizia Locale.

Considerato che il corpo di Polizia Locale di Trento è composto da due figure apicali, un comandante e da un vicecomandante le quali possono, essendo tra loro fungibili, assicurare una continuità delle funzioni di responsabile del corpo sia con sostituzioni reciproche sia suddividendo l'attività tra i due ruoli dirigenziali del comune di Trento e del comune di Pergine.

1

Nel corso di questo periodo di convenzionamento saranno valutate anche possibili ulteriori sinergie per un più efficiente svolgimento della funzione di polizia locale tra gli enti, al fine di migliorare sia il servizio fornito al territorio, sia l'organizzazione complessiva dei corpi.

ciò premesso,

il Comune di Pergine Valsugana, autorizzato alla stipula dalle delibere consiglieri n. di data che agisce in nome e per conto anche delle municipalità associate al corpo polizia municipale alta Valsugana;

e

il Comune di Trento autorizzato alla stipula dalla delibera consigliere n. di data stipulano la seguente convenzione.

art. 1
(oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio della funzione di responsabile del corpo di polizia municipale alta Valsugana, che verrà esercitata, per la durata della convenzione, da personale addetto al comando della Polizia Locale del comune di Trento.

Articolo 2
(Decorrenza e durata)

La presente convenzione, di cui è escluso il tacito rinnovo, ha durata quinquennale a decorrere dal _____; comune di Trento e comune di Pergine Valsugana, quest'ultimo in nome e per conto anche delle municipalità associate al corpo polizia municipale alta Valsugana, hanno facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, previo preavviso di recesso inviato all'altra parte almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Articolo 3 (Descrizione della funzione svolta)

Il comune di Trento si impegna, attraverso il personale addetto al comando, a svolgere i compiti di responsabile del corpo di polizia locale del comune di Pergine Valsugana così come descritti nel regolamento del corpo stesso all'art. 25.

La funzione di sostituzione del comandante viene svolta per ogni corpo, direttamente dal vicecomandante dello stesso.

Pertanto, in caso di assenza o impedimento del comandante, la sua sostituzione è svolta direttamente dal vice comandante del corpo di polizia municipale alta Valsugana così come stabilito dall'art. 26 del regolamento del corpo stesso per Pergine e dal vicecomandante del corpo di polizia locale Trento Monte Bondone così come stabilito dall'art. 16 del regolamento del corpo stesso, per il Comune di Trento.

2

Articolo 4 (Modalità di svolgimento della funzione)

La funzione di comando del corpo di polizia municipale alta Valsugana sarà svolta dal personale dirigenziale del comune di Trento per 24 ore settimanali, con presenza direttamente nella sede del corpo di polizia municipale alta Valsugana.

Detto personale sarà messo a disposizione del comune di Pergine Valsugana attraverso l'istituto del comando parziale.

Gli aspetti di disciplina delle modalità di svolgimento del rapporto funzionale tra il comandante e il comune di Pergine Valsugana saranno regolati con accordo di comando tra le parti.

Ferie, permessi e ogni altro istituto relativo al rapporto contrattuale del comandante, verrà gestito dal comune di Trento in accordo con il comune di Pergine Valsugana.

Articolo 5 (Rapporti economici)

Il Comune di Pergine Valsugana, anche per conto degli enti associati al corpo di polizia municipale alta Valsugana, rimborserà al comune di Trento 24/36 del costo relativo al personale impiegato nella presente convenzione, oltre l'eventuale importo dovuto al comandante per gli spostamenti Trento - Pergine e ritorno.

Al rimborso si procederà con cadenza bimestrale su distinta di pagamento inviata direttamente dal comune di Trento al comune di Pergine Valsugana.

Articolo 6
(Controversie)

Qualsiasi controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, verrà in ogni caso trattata in sede conciliativa presso la camera di commercio di Trento.

Articolo 7
(registrazione)

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Articolo 8
(norma finale)

La presente convenzione va interpretata secondo criteri di correttezza e buona fede; per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata e alle disposizioni del codice civile.

Trento, Pergine 2023

il Comune di Trento

il comune di Pergine Valsugana